**COPIA**

# COMUNE di VITULAZIO

## PROVINCIA DI CASERTA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# N. 21 Del 27/12/2018

==========

**OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100: Approvazione.**

==========

L'anno **2018** il giorno **27** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09.00** nella sede Comunale,

Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del Consiglio in data 21/12/2018 prot. n. 12114 consegnato a tutti i signori consiglieri, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

| COGNOME E NOME | PRES. | ASS. | COGNOME E NOME | PRES. | ASS. |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFFAELE RUSSO | X | | SALVATORE RUSSO | X | |
| GIOVANNA DEL MONTE | X | | MICHELE BUONOCORE | X | |
| FRANCESCO DI GAETANO | X | | ANTONIO SCIALDONE | X | |
| TOMMASO SCIALDONE | X | | PASQUALE CAMMUSO | X | |
| FILOMENA DI LELLO | X | | GIANCARLA SPANO | X | |
| MARIA LAURA VENOSO | X | | LUIGI ROMANO | | X |
| MICHELA CIOPPA | X | | | | |
| | | | **TOTALE** | **12** | **1** |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Francesca De Cristofaro incaricata della redazione del presente verbale.

Presiede l'Avv. Maria Laura Venoso nella qualità di Presidente del Consiglio.

La Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare, invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

**Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/12/2018**

**Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100: Approvazione.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";
**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
**RILEVATO** che il Comune di Vitulazio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 bis del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

    d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

    e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

    f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

    g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vitulazio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;
**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.
**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 65 bis del 27/09/2017;
**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area I Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;
**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area II Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

**DELIBERA**

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Vitulazio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di prendere** atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

**PROPONE DI DELIBERARE**

6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presidente del Consiglio Comunale M.L. Venoso, passa la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento posto al n. 5 all'Ordine del Giorno.
Il Sindaco spiega che il nuovo Testo Unico delle Partecipazioni Societarie impone agli enti di effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. La ratio della norma è quella di evitare che le amministrazioni mantengano delle partecipazioni dannose in società che non presentino utilità per gli enti. Egli richiama la revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata dal Commissario Straordinario, con la Deliberazione n. 65 bis del 27/09/2017, con la quale si disponeva il mantenimento delle uniche partecipazioni detenute dal Comune di Vitulazio in quanto relative a società che forniscono servizi di interesse generale. Pertanto, anche nella revisione annuale al 31/12/2017, si decide di adottare la medesima decisione.
Il Cons. A. Scialdone, chiede di valutare l'opportunità concreta di mantenere tali partecipazioni e invita a verificare che si possano utilizzare tali organismi per gestire gare pubbliche, alla luce di quanto affermato dall'Autorità nazionale Anticorruzione in una propria circolare.
Il Sindaco risponde che le gare vengono gestite dall'Asmel Consortile che non rientra tra le società in cui si detengono partecipazioni alla data del 31/12/2017.
Si passa alla votazione dell'argomento posto al punto 5 all'Ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata** e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata;

**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi come riportato in allegato;
Presenti e votanti: 12,
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano,
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI:3 (A. Scialdone, P. Cammuso, G. Spano)
ASTENUTI: 0

Successivamente, stante l'urgenza, si vota anche per la immediata esecutività, con il seguente esito
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI:3 (A. Scialdone, P. Cammuso, G. Spano)
ASTENUTI: 0

**DELIBERA**

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato A)

# C O M U N E DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

*******

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE)

# Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

# Relazione tecnica

## Indice generale

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2017
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 bis del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Dalla revisione straordinaria sono scaturite le seguenti azioni di razionalizzazione

1- codice fiscale 05166621218
Quota di partecipazione dell'Ente
2-, codice fiscale 06781060634
Quota di partecipazione dell'Ente

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Denominazione società | Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*) | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|---|---|---|---|---|
| ASMENET – SOCIETA' CONSORTILE a r.l., | diretta | Ateco 829999 | 0,29% | Trattasi di società che produce servizi di interesse generale |
| CONSORZIO ASMEZ | diretta | Ateco 631120 | 0,12 %; | Trattasi di società che produce servizi di interesse generale |

Mentre non sono state previste azioni di razionalizzazione.

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

## 3. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2017

L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto già stabilito in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, non ha previsto azioni di razionalizzazione, stabilendo il mantenimento delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017.

| Codice fiscale | Ragione Sociale | Forma giuridica | Localizzazione | Codici Ateco | % Quota di partecipazione diretta | % Quota di partecipazione indiretta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05166621218 | ASMENET S.C.A.R.L | Società Consorrtire a responsabilità limitata | ITALIA | 829999 | 0,29% | 0,00 |
| 06781060634 | CONSORZIO ASMEZ | Società Consortile | ITALIA | 631120 | 0,12 | 0,00 |

Vitulazio, lì 17-12-2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art 20 d. Lgs 175/2016 s.m.i. Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere: FAVOREVOLE

Motivazione _____

Vitulazio, 17-12-2018

Il Responsabile dell'Area I

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere: favorevole

Motivazione _____

Vitulazio, 17/12/2018

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

**IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
**AVV. MARIA LAURA VENOSO**
***F.to Maria Laura Venoso***

IL SEGRETARIO COMUNALE
**Dr.ssa FRANCESCA DE CRISTOFARO**
***F.to Francesca De Cristofaro***

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

VITULAZIO Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
**Dr.ssa Francesca De Cristofaro**

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 07/01/2019 PER LA PUBBLICAZIONE DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs. N. 267/2000.

ADDI' 07/01/2019

**L'Addetto alla Pubblicazione**
**F.to Ist. Amm. Raffaele Cioppa**

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 27/12/2018

( **X** ) PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.

( ) DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

ADDI' IL 07/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
**DR. SSA FRANCESCA DE CRISTOFARO**
***F.to Francesca De Cristofaro***